



**ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

VIA A. GRAMSCI, 2 - 90040 SAN CIPIRELLO

PAIC81500G – C.F. 97030190827 ☎ 091/8573400



paic81500g@pec.istruzione.it - paic81500g@istruzione.it

<http://www.icsancipirello.it>

* * * * *

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

- ART. 1 I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative alle attività curriculari della Scuola. Sono perciò coerenti con il piano dell'offerta formativa e il curricolo ed effettuati esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali e relazionali.
- ART. 2 Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano uscite delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di una sola giornata, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.
- ART. 3 Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede. Per le visite guidate che richiedono l'impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d'istruzione è indispensabile la relativa delibera del Consiglio d'Istituto. Si dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.
- ART. 4 I Consigli di Classe, in sede di programmazione, definiscono gli itinerari di visite didattiche e viaggi d'istruzione tenendo conto delle indicazioni generali del POF. La Funzione Strumentale elabora il piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione e cura il coordinamento delle iniziative.
- ART. 5 È compito del coordinatore di classe sensibilizzare gli alunni alla partecipazione, raccogliere le adesioni e le autorizzazioni firmate dai genitori.
- ART. 6 Per tutti i viaggi d'istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria dell'Istituto e, pertanto, gli alunni dovranno contribuire pro/quota per l'intera spesa; per questo, sarà favorito il raggruppamento di classi, allo scopo di contenere le spese del viaggio.
- ART. 7 Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, il Consiglio di Istituto, potrà deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla disponibilità finanziaria dell'Istituto.
- ART. 8 L'adesione degli alunni dovrà essere la più ampia, coinvolgendo l'intera classe; l'attività potrà essere comunque realizzata se la partecipazione sarà di norma non inferiore ai due terzi dei componenti delle singole classi. I docenti promotori delle iniziative avranno cura di favorire la partecipazione degli alunni.
- ART. 9 Gli alunni partecipanti dovranno versare una quota, a titolo di caparra, pari al 30% del costo del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita (ad eccezione dell'annullamento del viaggio o nel caso subentrino gravi motivi familiari o di salute), ma verrà utilizzata per

mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni, mentre le eventuali eccedenze saranno finalizzate alle integrazioni previste dall' Art. 7. Il saldo dovrà essere effettuato almeno dieci giorni prima della partenza.

- ART. 10 Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, si garantirà la presenza del docente di sostegno. Limitatamente alla scuola dell'infanzia, parteciperanno alle visite guidate solo i bambini che abbiano compiuto i cinque anni e i docenti accompagnatori saranno in numero maggiore rispetto al rapporto sopra indicato.
- ART. 11 Non possono partecipare né associarsi ai viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità.
- ART. 12 Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
- ART. 13 Le gratuità offerte dalle agenzie vengano utilizzate a concorrenza delle spese per i docenti accompagnatori.
- ART. 14 Il comportamento dello studente durante le uscite deve essere ineccepibile. Comportamenti non corretti da parte dei singoli o di tutta una classe saranno sanzionati in loco. Al rientro in sede, per tali comportamenti saranno presi gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare dell'Istituto.
- ART. 15 Durante la visita guidata o il viaggio di istruzione, ciascun alunno è responsabile degli oggetti personali in suo possesso.
- ART. 16 Prima della partenza i genitori dovranno segnalare ai docenti accompagnatori situazioni particolari di ordine medico – sanitario.
- ART. 17 Gli alunni che non partecipano ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni e a svolgere esercitazioni o attività di recupero sul programma svolto.
- ART. 18 Al termine del viaggio o visita d'istruzione i docenti accompagnatori riferiranno in una relazione le attività svolte, il comportamento tenuto dagli alunni ed eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.
- ART. 19 È obbligatorio acquisire il consenso scritto alla partecipazione al viaggio o alla visita guidata per tutti gli studenti.
- ART. 20 Tutte le visite guidate e i viaggi di istruzione si effettueranno entro la prima metà di maggio.
- ART. 21 Le visite guidate che riguardano progetti particolari e le uscite didattiche nel territorio dovranno essere di volta in volta autorizzate dal Dirigente scolastico e gli alunni vi potranno partecipare previa autorizzazione scritta da parte dei genitori.
- ART. 22 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.